



Statuto Unione Regionale Lazio

Preambolo

Il Partito Democratico - Unione Regionale del Lazio, parte integrante di una struttura federale volta a perseguire una prospettiva solidale e al tempo stesso autonomista,

- nel quadro dei principi e delle regole contenuti nel Manifesto dei valori, nel Codice etico e nello Statuto nazionale;
- sulla base dei valori presenti nella Costituzione repubblicana tra i quali l'antifascismo, la valorizzazione delle differenze di genere, la tutela dell'ambiente, la coesione e l'inclusione sociale;
- con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla politica, la democrazia interna e la valorizzazione del ruolo degli iscritti e degli elettori alla vita del partito, nonché la partecipazione politica dei cittadini e delle cittadine dell'Unione Europea o di altri Paesi in possesso del permesso di soggiorno;
- con l'intento di stabilire le condizioni di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria necessarie all'esercizio delle funzioni di direzione, di iniziativa politica e di elaborazione culturale del partito nel proprio territorio;

adotta il presente

STATUTO

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Statuto si applica a ciascuna autonomia territoriale ed articolazione tematica del partito, agli iscritti ed elettori, ai diversi rapporti intercorrenti fra il partito e i soggetti esterni. Restano valide le disposizioni dello Statuto nazionale che fissano i principi generali e le norme che disciplinano le attività dei diversi soggetti.
2. Il Partito Democratico del Lazio riconosce ai propri elettori ed iscritti i diritti e i doveri che vengono loro attribuiti dallo Statuto nazionale e si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che , a qualsiasi titolo, potrebbero impedirne l'effettivo esercizio.

Capo I - Organi regionali

Articolo 2 (Organi regionali)

1. Sono organi del Partito democratico regionale:
 - 1) Il/la Segretario/a politico.
 - 2) L'Assemblea regionale.
 - 3) Il/la Presidente dell'Assemblea regionale.
 - 4) La Direzione regionale.
 - 5) La Commissione di garanzia.
 - 6) Il/la Tesoriere.

Articolo 3 (Segretario o Segretaria Regionale)

1. Il segretario regionale rappresenta il Partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma programmatica presentata. Il mandato del segretario regionale dura quattro anni ed egli è rieleggibile per una sola volta.
2. L'elezione dell'assemblea e del segretario regionale avviene a distanza di due anni dall'elezione del segretario e dell'assemblea nazionale, a norma dell'articolo 15 comma 6 dello statuto nazionale.
3. L'elezione del segretario regionale avviene in due fasi. La prima è dedicata alla selezione dei candidati, è riservata agli iscritti ed è disciplinata dall'articolo 4. La seconda consiste nell'elezione del candidato e dei membri dell'assemblea regionale ed è aperta agli elettori e si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 5.
4. L'assemblea regionale uscente indice, non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato del segretario regionale, la fase di selezione dei candidati riservata agli iscritti, fissa la data per lo svolgimento della Convenzione regionale, intendendo con questo termine la procedura per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, e quella per l'elezione da

parte degli elettori. Le modalità di svolgimento della consultazione degli iscritti, della Convenzione, dell'elezione del segretario e dell'elezione della quota di componenti di rappresentanza del Lazio in seno all'Assemblea nazionale sono disciplinate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea regionale alla presenza della maggioranza semplice dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa.
6. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato avverso deliberazioni approvate dall'assemblea, quest'ultima può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli aventi diritto. A tal fine il presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per l'assemblea.
7. Una mozione di sfiducia avversa al segretario regionale può essere presentata da almeno il trenta per cento dei componenti dell'assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il segretario viene sfiduciato e per l'elezione del nuovo segretario si procede secondo le modalità descritte nel presente articolo.
8. Se il segretario viene sfiduciato si procede a nuova elezione del Segretario e dell'Assemblea a norma dell'articolo 15 comma 9 dello statuto nazionale.

Articolo 4 (Selezione dei candidati alla carica di Segretario regionale)

1. I candidati alla segreteria regionale del Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio sono selezionati sulla base di una consultazione degli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
2. Le candidature a segretario regionale sono riservate agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni, unitamente alla piattaforma programmatica.
3. Per essere ammessi alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature a segretario regionale devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento dei componenti dell'assemblea regionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra trecento e cinquecento, distribuiti in almeno tre coordinamenti provinciali.
4. La consultazione avviene all'interno dei singoli circoli e si svolge in un'unica giornata. La consultazione segue la presentazione e la discussione della piattaforma programmatica di ciascun candidato. I candidati possono delegare loro rappresentanti al fine della presentazione della loro piattaforma. A ciascun elettore viene consegnata una scheda in cui sono indicati i nominativi dei candidati alla segreteria regionale. L'elettore ha a disposizione un solo voto, che deve esprimere nella piena garanzia di segretezza, libertà e personalità.

5. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo dei coordinamenti provinciali.
6. La proclamazione dei candidati a segretario regionale che dovranno concorrere alla fase elettiva, avviene alla Convenzione regionale aperta a tutti gli iscritti del partito. Alla Convenzione i candidati presentano la propria piattaforma programmatica.
7. La Convenzione regionale si svolge in un'unica giornata durante la quale vengono proclamati i candidati che sono risultati in possesso dei requisiti di cui al comma 5, i quali sono tenuti ad esporre le rispettive linee programmatiche.

Articolo 5 (Elezione diretta del segretario regionale e dei membri dell'assemblea regionale)

1. Entro sette giorni dalla proclamazione da parte della Convenzione regionale, le candidature a segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti dell'assemblea regionale, composte nel rispetto dei principi della parità e dell'alternanza di genere, e sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale può essere presentata una o più liste collegate a ciascun candidato alla segreteria.
2. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
3. La ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni per l'elezione dei membri dell'Assemblea regionale viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti conseguiti dal partito nelle più recenti elezioni politiche, conformemente ai criteri stabiliti per le elezioni del 14 ottobre 2007.
4. Il ritaglio dei collegi elettorali nonché le modalità di svolgimento delle elezioni vengono disciplinati dal Regolamento quadro di cui all'articolo 3, comma 4. In ogni caso il Regolamento deve prevedere che gli elettori possano scegliere i candidati (ad es: con collegi uninominali o voti di preferenza), con divieto assoluto per la formula delle liste bloccate.
5. L'assemblea regionale deve essere composta in misura corrispondente alle percentuali dei rispettivi candidati alla carica di segretario.

Articolo 6 (Segreteria regionale)

1. La segreteria regionale è l'organo collegiale nominato dal Segretario che ne dà tempestiva comunicazione alla Direzione regionale. È composta rispettando i criteri della pari rappresentanza di genere e tenendo conto dell'equilibrio territoriale della regione.

2. La segreteria è composta da non più di quindici membri. Il segretario può revocare la nomina dei componenti della segreteria, previa comunicazione alla direzione regionale. Il segretario dell'Organizzazione giovanile è membro di diritto della segreteria regionale.

Articolo 7 (Assemblea regionale)

1. L'assemblea regionale è composta da non oltre 400 membri eletti contestualmente all'elezione del segretario regionale con riparto proporzionale tra tutte le liste. Il mandato dei membri dell'assemblea regionale dura quattro anni.
2. L'assemblea regionale ha competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento degli organi dirigenti regionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei coordinamenti territoriali.
3. L'assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento è approvato dall'assemblea regionale alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.
5. Il presidente dell'assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato, e nomina un ufficio di presidenza sulla base dei risultati dell'elezione dell'assemblea.
6. L'assemblea è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni quattro mesi; il presidente è tenuto altresì a convocarla in via straordinaria se lo richiedono almeno un decimo dei suoi componenti.
7. L'Assemblea regionale approva i Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia, a norma dell'art. 15 comma 10 dello Statuto nazionale.
8. Sono membri di diritto dell'Assemblea regionale, senza diritto di voto, i consiglieri e assessori regionali, i sindaci delle città capoluogo di provincia e i presidenti di provincia espressi dal Partito democratico, i parlamentari nazionali ed europei eletti nel territorio della Regione Lazio o iscritti ad un circolo costituito all'interno della Regione. Sono inoltre membri senza diritto di voto i rappresentanti indicati dalle Associazioni ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 8 (Direzione regionale)

1. La direzione regionale è l'organo di esecuzione degli indirizzi espressi dall'assemblea regionale e di indirizzo politico.
2. La Direzione regionale è composta da non più di 80 membri eletti dall'Assemblea regionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva all'elezione dell'Assemblea. Sono inoltre membri di diritto della Direzione regionale: il Segretario; il Presidente dell'Assemblea Regionale; il Presidente della Commissione di garanzia; il Presidente della Regione; il Tesoriere; il Presidente del Gruppo del Partito democratico del Consiglio Regionale, la portavoce della Conferenza delle Donne e il segretario dell'Organizzazione giovanile; i membri della Segreteria partecipano senza diritto di voto. Partecipano altresì alle riunioni della Direzione le persone invitate dal Segretario regionale in relazione agli argomenti da trattare.
3. La Direzione, ai sensi del proprio Regolamento approvato alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti nella prima seduta successiva al suo insediamento, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell'Esecutivo. La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento degli organi regionali del Partito e definisce i principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Unioni provinciali e dei livelli locali.
4. La Direzione regionale, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
5. La Direzione regionale è presieduta dal Presidente dell'Assemblea regionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea regionale se lo richiedono almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 9 (Elezione della rappresentanza del Lazio nell'Assemblea Nazionale)

1. Gli elettori del Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio eleggono una quota di rappresentanza diretta nell'Assemblea Nazionale del partito ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dello Statuto Nazionale. Le operazioni di voto si svolgono unitamente all'elezione del Segretario Regionale e dell'Assemblea Regionale.
2. La quota del Lazio di rappresentanza diretta nell'Assemblea nazionale viene eletta sulla base di liste collegate ai candidati a segretario regionale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 4.

Capo II - Circoli

Articolo 10 (Circoli territoriali)

1. I circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti del Partito Democratico partecipano alla vita ed all'elaborazione programmatica del partito. I circoli hanno autonomia organizzativa, politica e patrimoniale nei limiti previsti dal presente Statuto e dallo Statuto nazionale del Pd.
2. Sono organi dei circoli territoriali: il Segretario, il Tesoriere, il Direttivo, l'Assemblea degli iscritti e la Commissione di garanzia.
3. Il direttivo viene eletto con metodo proporzionale dall'assemblea degli iscritti secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dalla federazione provinciale, nel rispetto dei criteri della rappresentanza di genere e tenendo conto del pluralismo interno.
4. Il circolo è presieduto da un segretario eletto dal direttivo a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La federazione provinciale può prevedere diverse modalità di elezione del coordinatore.
5. Il tesoriere è eletto dalla maggioranza dei componenti del direttivo.
6. Segretario, tesoriere, direttivo e commissione di garanzia hanno durata di due anni.
7. I Circoli territoriali sono legati al luogo di residenza degli iscritti. In ciascuna porzione di territorio può essere costituito un solo circolo territoriale. Ogni iscritto ha diritto ad avanzare richiesta, per motivate esigenze di lavoro, di studio o di condizione personale, di iscrizione ad un altro circolo ove, esclusivamente, acquista elettorato attivo e passivo. Tale richiesta viene presentata al coordinamento del circolo di ingresso ed è esaminata dal collegio di garanzia dell'Unione comunale, entro trenta giorni. L'iscritto può ricorrere avverso la eventuale decisione di diniego di trasferimento – che deve essere necessariamente motivata – presentando un'istanza al collegio di garanzia regionale, che provvede entro trenta giorni dalla presentazione. In ogni caso, nessun circolo territoriale in qualsiasi momento può avere una quota di iscritti non residenti superiore al cinque per cento del totale.
8. Tutti gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, all'attività dei circoli.
9. È costituito almeno un circolo territoriale di base per ogni comune superiore a cinquemila abitanti e per ciascuno dei collegi previsti per l'elezione diretta dell'Assemblea e del Segretario nazionale.
10. Sulla richiesta di costituzione di nuovi circoli delibera la Direzione provinciale a maggioranza dei presenti. Avverso a tale decisione, i promotori possono chiedere la deliberazione della direzione regionale. Avverso tale decisione, i promotori possono fare ricorso al comitato dei garanti regionale, la cui decisione è insindacabile.

Articolo 11 (Circoli legati all'ambiente di lavoro o di studio)

1. Possono essere costituiti circoli di ambiente legati alla sede di lavoro o di studio. In riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo circolo.
2. I circoli di ambiente si dotano degli stessi organi dei circoli territoriali e vengono costituiti con le medesime modalità.
3. Tutti gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, all'attività dei circoli.
4. In caso di partecipazione contemporanea ad un circolo territoriale e ad un circolo d'ambiente, l'iscritto deve indicare presso quale dei due circoli intende esercitare i propri diritti ai sensi del presente statuto.

Articolo 12 (Circoli on-line)

1. I Circoli on-line possono essere costituiti sulla rete internet e ad essi è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.
2. Gli iscritti ai Circoli on-line devono indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare i propri diritti ai sensi del presente Statuto.

Capo III - Organi sub-regionali

Articolo 13 (Articolazione regionale del Partito Democratico)

1. Nell'Unione Regionale del Lazio sono costituite le seguenti Federazioni : Roma Città, Provincia di Roma, Frosinone , Latina, Rieti e Viterbo.

Articolo 14 (Le Federazioni provinciali)

1. Sono organi delle Federazioni: il Segretario, L'Assemblea, la Direzione, la Segreteria, la Commissione di garanzia, il Tesoriere.
2. Il Segretario della Federazione è eletto dagli iscritti, unitamente all'Assemblea, che dura in carica quattro anni ed è composta da un numero di membri eletti dai singoli circoli in proporzione al numero dei loro iscritti ponderato sul numero dei voti ottenuti dal PD nel medesimo territorio nelle ultime elezioni di riferimento.
3. L'Assemblea della federazione elegge la Direzione ed il Tesoriere.
4. Le funzioni dell'Assemblea, della Direzione e della Segreteria sono analoghe a quelle del livello regionale di cui agli articoli 6,7 e 8 dello Statuto.
5. Qualora esigenze specifiche del territorio lo richiedano le Federazioni hanno facoltà di costituire, sentito il livello regionale, comitati di zona composti da rappresentanti eletti nei circoli costituiti nel territorio di riferimento. Nella città di

Roma vengono istituiti i coordinamenti municipali nei territori dei Municipi Costituiti. Il Coordinatore Municipale è eletto direttamente dagli iscritti. Le modalità di svolgimento dell'elezione del Coordinatore e l'organizzazione dei coordinamenti municipali, vengono disciplinati da un regolamento approvato dalla direzione della Federazione di Roma.

6. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda ai regolamenti delle singole Federazioni.

Articolo 15 (Coordinamenti comunali)

1. Nei comuni nel cui territorio siano stati costituiti due o più circoli, deve essere costituito il coordinamento comunale, cui spetta il compito di coordinare l'attività politico-programmatica dei circoli medesimi.
2. Gli organi dei coordinamenti comunali sono l'assemblea, il direttivo, e il coordinatore comunale.
3. I singoli circoli eleggono i membri dell'assemblea comunale, in una quota variabile al rapporto fra iscritti e voti ottenuti dal partito democratico nelle ultime elezioni politiche nella porzione territoriale su cui essi insistono. Il Regolamento attuativo approvato dalla Direzione provinciale, e dalla Direzione Comunale della città di Roma, disciplina la rappresentanza dei circoli di cui all'articolo 11.
4. L'assemblea comunale elegge il coordinatore a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché all'elezione partecipino il cinquanta per cento più uno dei componenti. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento attuativo del Coordinamento provinciale.
5. Il direttivo viene eletto con metodo proporzionale dall'assemblea comunale.

Capo IV - Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 16 (Elezioni primarie del Partito Democratico)

1. Il partito Democratico – Unione Regionale del Lazio assume le primarie come elemento costitutivo della propria rappresentanza e della propria proposta politica, affinché le stesse traggano legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadini elettori
2. Alle elezioni primarie possono partecipare gli elettori già registrati nell'albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto, qualificati dall'articolo 2 comma 3 dello Statuto nazionale.
3. L'Assemblea Regionale approva con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto, un regolamento quadro per le elezioni primarie per la selezione dei candidati alle assemblee elettive di tutti i livelli di governo su cui è competente, nel rispetto del Regolamento quadro per le candidature previsto dall'articolo 18, comma 3, e dell'articolo 1, comma 3, dello Statuto Nazionale, fatti salvi i casi in

cui i sistemi elettorali in vigore prevedano modalità di selezione delle candidature.

4. Nel rispetto dello statuto nazionale, il Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio seleziona sempre con il metodo delle primarie i propri candidati alla carica di Presidente di Municipio, Sindaco di Comune al di sopra dei 15.000 abitanti, Presidente di Provincia, Presidente della Regione. L'assemblea del circolo o dell'unione comunale, per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, può decidere il ricorso alle elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di sindaco.
5. La candidatura a Sindaco di Comune al di sopra dei 15.000 abitanti, Presidente della Provincia e Presidente della Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti dell'Assemblea del relativo livello territoriale oppure con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo livello territoriale. Le primarie per la carica di Presidente di Municipio sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea del Coordinamento comunale.
6. Qualora il Presidente del Municipio, Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
7. Le primarie per la scelta delle candidature a cariche monocratiche si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
8. Il Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio si impegna a garantire e promuovere, in ogni elezione primaria a ogni livello, lo svolgimento di una effettiva campagna elettorale, che, per tempi e modalità, consenta a tutti gli elettori di avere adeguata e tempestiva conoscenza dei candidati e delle loro proposte programmatiche.
9. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

Articolo 17 (Primarie di coalizione)

1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Presidente di Municipio, Sindaco, Presidente della Provincia e Presidente della Regione, vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte, a norma dell'art. 20 comma 1 dello Statuto Nazionale.
2. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il venticinque per cento dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero da almeno il quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Le primarie di coalizione escludono quelle interne al PD.

Capo V - Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 18 (Incandidabilità ed incompatibilità)

1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico.
2. Non possono essere membri della segreteria regionale gli assessori e i consiglieri regionali e, per analogia, non possono far parte della segreteria provinciale i consiglieri e gli assessori provinciali.
3. Le cariche di parlamentare europeo, nazionale e consigliere regionale sono incompatibili con la carica di consigliere comunale ed assessore comunale nei comuni con una popolazione maggiore di 10.000 abitanti o consigliere provinciale ed assessore Provinciale. Nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, in caso di cumulo, il cinquanta per cento dell'indennità spettante per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello corrispondente.
4. Nessuno può ricoprire contemporaneamente un incarico esecutivo all'interno di una giunta comunale, provinciale e regionale e l'incarico di segretario del Partito nel medesimo livello territoriale.
5. Oltre alle incompatibilità di cui ai commi precedenti, lo statuto del Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio si conforma alle disposizioni contenute nel codice etico per il regime delle incandidabilità ed incompatibilità, nonché da quanto previsto dall' articolo 1, comma 8, e dall'articolo 22, commi 3, 4 e 6 dello Statuto nazionale.

Articolo 19 (Limiti di mandato)

1. Nessuno può ricoprire la medesima carica elettiva all'interno delle Assemblee elettive di ogni livello istituzionale nel territorio della Regione Lazio per più di due mandati, e comunque per la durata di un massimo di dieci anni.
2. Eventuali deroghe possono essere accordate dalla Direzione del livello di governo di riferimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e non possono comunque essere superiori al dieci per cento degli eletti del Partito democratico alle precedenti elezioni dell'organo di riferimento o dei componenti del gruppo consiliare uscente.

Capo VI - Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 20 (Conferenza programmatica annuale)

1. Il Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio indice annualmente la propria Conferenza programmatica secondo la modalità stabilite dal regolamento approvato dall'Assemblea regionale.
2. La Conferenza programmatica regionale è indetta, anche in raccordo organizzativo e politico con la Conferenza Programmatica nazionale, sui temi determinati dalla Direzione, su proposta del Segretario regionale.
3. Entro i termini previsti dal regolamento, il Segretario regionale presenta i documenti da porre alla base della discussione nelle organizzazioni locali e territoriali del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. La Direzione regionale si riunisce entro il termine previsto dal regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Direzioni provinciali.

Articolo 21 (Referendum e Petizioni)

1. E' indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario regionale o il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea regionale, ovvero il tre per cento degli iscritti al Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio.
2. La proposta di indizione del referendum deve indicare
 - a) la specifica formulazione del quesito;
 - b) la natura consultiva o deliberativa dello stesso;
 - c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
3. Il Referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea Regionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione regionale di garanzia, sulla base di apposito regolamento approvato dalla Direzione regionale entro tre mesi dal suo insediamento.
4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è definitiva e non soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
6. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum, se non nel caso previsto dall'articolo 35, comma 3.
7. Il dieci per cento dei membri dell'Assemblea Regionale, ovvero tre Assemblee territoriali, ovvero l'uno per cento degli iscritti del PD del Lazio possono presentare una petizione su un tema riguardante la vita interna del partito.
8. Nell'assemblea successiva alla presentazione della stessa, la petizione viene messa ai voti e, se approvata, diviene vincolante per gli organismi dirigenti del partito.

Articolo 22 (Forum tematici)

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.
2. I Forum tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio.
3. I forum, per il loro carattere aperto e teso alla ricerca della massima partecipazione, possono collaborare con altri soggetti di natura associativa e rappresentativa, qualora siano competenti nella materia di cui il forum si occupa.
4. La partecipazione ai forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori del Partito.
5. L'attivazione di forum tematici spetta al Segretario o ai responsabili delle aree e dei settori tematici delegati dal Segretario del partito ad ogni livello territoriale, che ne garantiscono il funzionamento e le attività, avendo cura di utilizzare i mezzi di comunicazione più adeguati per rendere pubblici i lavori dei forum, tanto per favorirne la partecipazione che la divulgazione delle elaborazioni.
6. Un forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno venti cittadini iscritti nell'Albo degli elettori o dieci iscritti al Partito Democratico. La proposta viene sottoposta al voto della direzione, dell'assemblea o del coordinamento del livello corrispondente, che l'approva con la maggioranza degli aventi diritto.
7. L'attivazione dei forum può avvenire anche in corrispondenza dei Coordinamenti di area, coordinando forum già esistenti a livello comunale ovvero attivandone altri su temi specifici di interesse sovracomunale.
8. I responsabili tematici dei forum hanno il dovere di relazionare i contenuti della discussione agli organi assembleari del partito. Le modalità di relazione vengono stabilite, periodicamente, dall'esecutivo del livello territoriale corrispondente.
9. La scelta dei temi spetta all'organo collegiale del livello corrispondente al quale si formano i forum, su proposta del Segretario, che tiene conto delle priorità programmatiche locali e delle proposte che possono arrivare dai circoli territoriali, di ambiente e on-line. Qualora vengano istituite commissioni su argomenti omogenei a quelli dei forum, è compito del segretario e dell'esecutivo del livello territoriale corrispondente, promuovere e garantire il raccordo tra i due strumenti, nel rispetto delle loro diverse competenze.
10. I forum tematici sono attivati a livello comunale, territoriale e regionale, con le modalità descritte al comma 5 e coordinano le loro attività quando si trovino ad affrontare tematiche affini.
11. Il materiale audio-video e i documenti prodotti dai forum è pubblico ed accessibile a tutti in forma gratuita e non è soggetto a normative sui diritti di autore.
12. Ogni forum si dota di un proprio Albo di partecipanti iscritti. La qualifica di partecipante si acquisisce dopo la seconda presenza e decade dopo sei mesi di mancata partecipazione.

13. I forum definiscono progressivamente gli obiettivi da raggiungere nella discussione e individuano un tempo massimo di attività entro il quale producono dei materiali consultabili.
14. Ogni forum elegge un coordinatore ed una coordinatrice fra i suoi partecipanti iscritti, che hanno il compito di stimolare la discussione e farsi portavoce dei contenuti emersi. Ciascun coordinatore e coordinatrice entra in relazione con l'organismo esecutivo di riferimento al livello territoriale, al quale il forum si riferisce, ed è inoltre invitato nel mentre assolve tale funzione, all'Assemblea del livello territoriale corrispondente.
15. I forum tematici possono assumere il carattere dell'incontro assembleare o discutere via web, promuovendo tuttavia almeno un incontro pubblico ogni sei mesi.
16. Sono invitati a partecipare ai forum gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente, che possono portare il loro contributo alla discussione.
17. I materiali prodotti dai forum concorrono all'elaborazione politico programmatica del partito e costituire strumenti di approfondimento e di riflessione per gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente al forum. I forum sono impegnati ad organizzare incontri pubblici con gli eletti e gli amministratori del partito, in corrispondenza dell'avvio, della metà e della conclusione del loro mandato elettorale.

Articolo 23 (Commissioni regionali)

1. L'Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico. Qualora siano attivi forum tematici, la commissione cercherà la loro collaborazione se attinente all'argomento.

Articolo 24 (Conferenza permanente delle donne)

1. Il Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio riconosce il contributo positivo di elaborazione e rappresentanza che può scaturire e crescere nei luoghi di confronto delle donne.
2. La Conferenza permanente delle donne del Lazio è il luogo autonomo di incontro e confronto di tutte le iscritte ed elettrici del Pd che vogliono parteciparvi. E' un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni quattro-sei mesi per discutere degli orientamenti politici e programmatici e l'agenda politica che concorrono all'iniziativa politica del Partito e alla formazione del programma. La Conferenza elegge ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto una sua portavoce.

4. Fanno parte della Conferenza, nella prima fase, le donne elette nel Lazio in tutte le Assemblee elettive di ogni livello istituzionale, le elette all'assemblea costituente regionale del Lazio e le elette nell'Assemblea costituente nazionale nel territorio laziale, nonché le Segretarie di circolo.
5. La prima Conferenza permanente delle donne approva un proprio regolamento, che definisce le componenti per funzione e le modalità con cui la Conferenza stessa svolge la propria iniziativa politica.
6. Ogni articolazione territoriale del Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio può dotarsi di una Conferenza delle donne in linea con il regolamento di cui al comma precedente e con il presente Statuto.
7. La portavoce della Conferenza delle donne di ogni livello territoriale è invitata permanente nella segreteria.

Articolo 25 (Organizzazione giovanile)

1. Il Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile nella vita istituzionale del Lazio.
2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. Essa è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico. Ad essa è riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello di organizzazione del partito. Possono aderire all'Organizzazione giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni.
3. I rapporti tra l'organizzazione giovanile e il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile all'elaborazione politica, alle attività e alle scelte del partito sono regolate da una Carta di cittadinanza la quale, al momento della sua approvazione, verrà allegata al presente Statuto
4. Il Segretario dell'Organizzazione giovanile è membro di diritto dell'esecutivo del Partito al livello corrispondente.

Articolo 27 (Formazione e scuole)

1. Il Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio promuove attività culturali per la formazione politica degli elettori e degli iscritti, nonché dei suoi gruppi dirigenti.
2. A questo scopo stabilisce rapporti di collaborazione con Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico può inoltre avvalersi di scuole indipendenti di cultura politica riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l'autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell'offerta formativa.
3. Il riconoscimento non può comportare oneri finanziari a carico del partito, che non instaura rapporti di collaborazione esclusiva e permanente, bensì entra in

relazione con soggetti autonomi che prestano la loro professionalità in un rapporto definito di volta in volta.

Articolo 27 (Associazioni e Fondazioni di carattere politico-culturale)

1. Il Partito democratico – Unione Regionale del Lazio riconosce l'attività delle Associazioni e delle Fondazioni di natura politico-culturale presenti nella Regione che si riconoscono nei valori del Pd, ne sollecita il contributo e ne rispetta l'autonomia.
2. Il Partito democratico – Unione Regionale del Lazio instaura e mantiene con i soggetti di cui al comma precedente rapporti di collaborazione per quanto concerne l'elaborazione del pensiero politico e delle linee programmatiche.
3. Viene istituito l'Albo delle Associazioni sostenitrici del Partito democratico aventi sede principale o locale nella Regione, al quale le stesse possono chiedere di essere registrate, secondo le modalità previste da un apposito regolamento approvato dalla Direzione regionale.
4. Le associazioni registrate nell'albo hanno diritto, complessivamente, ad una rappresentanza all'interno dell'Assemblea regionale, senza diritto di voto, nella misura del cinque per cento della totalità dei componenti dell'Assemblea stessa. Le Associazioni provvedono almeno cinque giorni prima dell'indizione delle elezioni per il Segretario e l'Assemblea regionale ad indicare i loro rappresentanti.

Capo VII - Gestione finanziaria

Articolo 28 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti su proposta del segretario regionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di competenza e affidabilità.
2. Il tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine il Segretario regionale nomina un nuovo tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'assemblea regionale.
4. Il tesoriere cura l'organizzazione amministrativa e contabile del Partito, nonché i rapporti di lavoro e la gestione patrimoniale di concerto con un apposito comitato di tesoreria, eletto dalla direzione del partito su proposta del tesoriere nel rispetto del pluralismo interno. Entro il 30 giugno di ogni anno il tesoriere pubblica sul sito web del Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio il bilancio regionale del partito.
5. L'amministrazione contabile del Partito si ispira al principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario ed è disciplinata dal

Regolamento finanziario regionale, approvato dall'Assemblea regionale e parte integrante del presente statuto.

6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Articolo 29 (Gestione finanziaria dei coordinamenti provinciali e sub provinciali)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano anche alla gestioni finanziaria dei coordinamenti provinciali e comunali.
2. I tesoriere provinciali formano la conferenza dei tesoriere provinciali che svolge una funzione di coordinamento delle finanze locali secondo le modalità previste dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 28, comma 5.

Articolo 30 (Doveri finanziari degli eletti)

1. Gli eletti a tutti i livelli sono tenuti a contribuire al finanziamento del partito secondo le disposizioni ed i regolamenti vigenti o che saranno assunti dai corrispondenti livelli di direzione politica.
2. L'eventuale inadempimento a tale obbligo preclude la possibilità di ricandidare l'eletto a qualsiasi carica istituzionale o di partito.

Capo VIII - Procedure e organi di garanzia

Articolo 31 (Commissione regionale di garanzia)

1. Le funzioni di garanzia relative al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nonché dei regolamenti attuativi, sono assolve dalla Commissione regionale di garanzia del Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio, composta da undici membri.
2. I membri della Commissione regionale di garanzia sono eletti dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. La lista dei candidati è presentata dal Presidente dell'Assemblea nel rispetto del pluralismo politico e di genere. Possono tuttavia essere presentate altre liste, corredate da almeno venti firme di delegati e da non più di trenta, che vedano garantite anch'esse il pluralismo. Viene approvata la lista che ottiene il maggior numero di voti.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia sono scelti tra gli iscritti al Partito Democratico di riconosciuta competenza e indipendenza di giudizio. Essi restano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Ciascuna commissione elegge un presidente che dura in carica due anni e può essere rieletto una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della

Commissione medesima. Le decisioni possono essere prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico di pari livello. Durante lo svolgimento del proprio mandato ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico di pari livello nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. Le sanzioni previste per i singoli sono:
 - 1) il richiamo orale
 - 2) il richiamo scritto
 - 3) la sospensione dal Partito sino a sei mesi
 - 4) la dichiarazione di incompatibilità con l'appartenenza al partito, previo ritiro della tessera
 - 5) in casi di estrema gravità che danneggiano l'immagine del partito può essere prevista l'espulsione.
6. Le sanzioni previste per le organizzazioni che adottassero decisioni contrarie al presente statuto sono:
 - 1) la richiesta formale di modifica delle decisioni
 - 2) l'annullamento delle decisioni con comunicazione agli iscritti dell'organizzazione
 - 3) in caso di persistenza della violazione su può procedere allo scioglimento dell'organizzazione con nomina di un coordinatore incaricato di preparare un nuovo congresso, e all'eventuale sanzione prevista per i singoli.
7. Nel caso che l'esame di eventuali provvedimento riguardi singoli che fanno parte di organismi di livello superiore una commissione di garanzia può rimandare l'esame alla commissione di pari livello la quale può comunque avocare a sé tale esame con adeguata motivazione.
8. Ciascun iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente in ordine al mancato rispetto del presente Statuto.
9. Per ogni aspetto non direttamente disciplinato si applica, in quanto compatibile, lo Statuto nazionale.

Articolo 32 (Commissioni di garanzia provinciali e sub-provinciali)

1. In ciascuna Federazione provinciale è costituita la Commissione provinciale di garanzia con l'analogo compito di garantire l'applicazione del presente statuto, con i medesimi organi e con la medesima modalità di elezione.
2. Vengono istituite commissioni di garanzia in tutti i circoli territoriali. Ciascuna Federazione provinciale delibera sull'istituzione di ulteriori Commissioni di garanzia a livello sub-provinciale, definendone i compiti, la struttura organizzativa e le procedure.

3. Avverso le decisioni delle Commissioni di garanzia provinciali e sub-provinciali è sempre ammesso il ricorso della Commissione regionale, la quale decide in via definitiva.

Articolo 33 (Tenuta degli albi e loro pubblicità)

1. L'Assemblea regionale, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, approva, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme regolamentari di cui all'art 42 dello statuto nazionale, un Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti.
2. Il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti disciplina la composizione, la tenuta, e le forme di pubblicità degli elenchi, le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Albo degli elettori o nell'Anagrafe degli iscritti da parte di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne del Partito Democratico e dei candidati a cariche istituzionali elettive.
3. La Commissione di garanzia regionale vigila sull'uso dei dati personali contenuti nell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti, nonché sulla loro composizione al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, di garantirne l'autonomia politica ed assicurare la trasparenza della sue attività.
4. Il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti disciplina altresì i compiti dei Collegi di garanzia, a livello provinciale e sub-provinciale riguardo alla attività di vigilanza sulla composizione, tenuta e pubblicità dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti.

Articolo 34 (Trasparenza e diritto all'informazione)

1. Il Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della partecipazione democratica e consapevole, al fine di costruire un'organizzazione articolata ed efficiente che garantisca e concretizzi i principi di democraticità enunciati nei documenti fondativi del PD nazionale. Entro il 30 Giugno di ogni anno, di concerto con le federazioni, viene pubblicata sul sito web del partito regionale e inviata per posta elettronica a tutti gli iscritti del Lazio, una rendicontazione sullo stato del partito e sulla sua attività: numero di circoli, numero di iscritti, numero degli eletti nelle varie assemblee istituzionali, numero dei rappresentanti di partito eletti o designati in aziende, società o consorzi, elenco delle iniziative svolte nel territorio.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, l'Assemblea regionale approva il Regolamento per la trasparenza e l'accesso all'informazione, che definisce nel dettaglio le modalità attraverso le quali i cittadini, gli elettori, gli iscritti e i dirigenti dei vari livelli territoriali del Lazio hanno accesso alle informazioni necessarie per una corretta ed efficace partecipazione alla vita del partito.

Articolo 35 (Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno venticinque componenti dell'Assemblea regionale.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell'Assemblea regionale e della Direzione regionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell'articolo 21 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.
4. Tutte le votazioni previste nel presente statuto si intendono valide solo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché all'elezione partecipino il cinquanta per cento più uno dei componenti.

Articolo 36 (Clausola di supremazia dello statuto nazionale)

1. Il presente Statuto è formulato nei principi fondamentali contenuti nello statuto nazionale, nel codice etico e nel manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente statuto e dei relativi regolamenti, e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime.

Disposizioni transitorie

1. L'elezione dell'assemblea regionale e del segretario regionale disciplinate dagli articoli 4 e 5 del presente Statuto devono svolgersi entro il secondo lunedì di ottobre del 2009.
2. Le modalità di elezione del Segretario e dei membri dell'Assemblea della Federazione di Roma sono disciplinate dall'articolo 14 in via transitoria e devono essere modificate entro sessanta giorni dalla costituzione della Città metropolitana.
3. In attesa del rinnovo dell'Assemblea regionale, le Commissioni di Garanzia vengono elette dalle Assemblee regionali e provinciali secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 2 del presente statuto.
4. I regolamenti a cui fa rinvio il presente Statuto vengono approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso da parte degli organi competenti.